

# DOMINIO COLLETTIVO dell'Università Agraria di Capena

<<<<<< 0 >>>>>>

## REGOLAMENTO di PASCOLO

### Art. 1

#### Definizione del territorio soggetto a pascolo

- 1) Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato l'uso del diritto di uso civico di pascolo sui terreni appartenenti al Demanio Civico della Popolazione di Capena gestiti dal Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Capena in agro del Comune di Capena, Fogli catastali 1 e 2, loc." Macchie" per uso pascolo, pari ad Ha. 34.00.00 c.c. a favore della popolazione del Comune stesso nel rispetto:
  - a. della tutela ambientale e del paesaggio, nonché della tutela e del recupero della biodiversità agraria;
  - b. del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali
- 2) La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio civico, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia

### Art. 2

#### Definizioni

- 1) **Pascolo**, impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
- 2) **UBA**, acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età		
BOVINI E BUFALINI		
a	Bovino adulto (oltre 2 anni di età)	1 UBA
b	Giovani da 6 a 24 mesi	0,6 UBA
c	Giovani fino a 6 mesi	0,4 UBA
d	Vitelli nati al pascolo	0 UBA
EQUIDI		
a	Equini con più di 6 mesi	1 UBA
b	Equini con meno di 6 mesi	0,5 UBA
c	Asini oltre 12 mesi	0,6 UBA
d	Asini da 6 a 12 mesi	0,3 UBA
e	Equidi nati al pascolo	0 UBA

**3) Concedente**, è il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Capena che concede lo specifico diritto all'uso civico di pascolo (fida pascolo)

**4) Richiedente (fidatario)**, colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo;

**5) Comprensori di pascolo**, unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il carico sostenibile.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà sulla scorta dei parametri in UBA del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Lotti dei terreni Demaniali civici per uso pascolo**

- 1) I terreni ad uso civico di pascolo siti nel territorio del Comune di Capena sono quelli che annualmente vengono indicati in apposita cartografia predisposta dall'Ente in località "Macchie". Ogni allevatore potrà iscrivere al pascolo non più n. 4 capi bovini femmine e non più di n. 2 capi equidi femmine. Nell'area destinata al pascolo bovino/equino non è consentito l'ingresso di altre specie animali.
- 2) Il pascolo di animali diversi da bovini ed equidi è vietato. La presenza di animali diversi da quelli dichiarati dagli allevatori sarà denunciata alle Autorità competenti in ottemperanza alla normativa di settore e alle leggi penali.
- 3) Il criterio di cui al comma 1 viene reiterato fino all'assegnazione completa delle UBA disponibili.

### **Art. 4**

#### **Concessioni di pascolo**

La superficie pascolativa oggetto di concessione di norma va dal 25 aprile al 29 settembre di ogni anno. L'Ente si riserva, ogni anno con propria delibera, di valutare l'apertura di un pascolo per il periodo invernale.

### **Art. 5**

#### **Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

1) I cittadini residenti nel Comune di Capena e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, che detengano un codice di stalla da almeno cinque anni con centro aziendale sul territorio del Comune di Capena, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal **Concedente** ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nell'avviso pubblico annuale.

2) Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:

- Imprenditore già concessionario nel periodo precedente;

- Imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di età, residente da almeno cinque anni;

- Imprenditore agricolo a titolo principale entro il 40° anno di età che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione biologico e/o per preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari;

A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero di capi a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

### **Art. 6**

#### **Tassa di fida pascolo**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 c.4 della L.1766/1927, con propria deliberazione, determinerà preventivamente all'assegnazione, le tariffe della tassa di fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.
- 2) La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata nelle casse dell'ente o mediante B.P. ovvero presso la Banca tesoriere dell'Ente a mezzo di regolari ordini di incasso.
- 3) L'Ente procede alla formazione di ruolo "Tassa di fida pascolo" indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali inviati al pascolo, divisi per ciascuna specie, la tassa dovuta per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

- 4) Il godimento del diritto di pascolo è subordinato al pagamento delle tariffe, così come stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le somme derivanti dalla tassa di fida pascolo, così definite, saranno utilizzate dall'Ente per le necessità di gestione, ovvero a copertura delle spese per la manutenzione, la custodia, l'informazione e apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni soggetti a diritto di uso civico.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione può stipulare una polizza assicurativa a tutela del pascolo. Il premio di tale polizza sarà suddiviso tra gli utenti, in proporzione agli animali tenuti.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi**

- 1) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.
- 2) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.
- 3) Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.
- 4) Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.
- 5) L'esercizio del pascolo sui demani collettivi va esercitato secondo le seguenti modalità:
  - a) Titolarità di apposita concessione da parte dell'Ente collettivo.
  - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario.
  - c) Eseguire tutte le misure di profilassi richieste dalle competenti Autorità, nel caso in cui durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
  - d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.
  - e) Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.
  - f) Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente.

#### **Art. 8**

##### **Divieti**

- 1) Il pascolo è vietato:
  - a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.
  - b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.
  - c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
  - d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni.
  - e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento dell'Ente concedente.
  - f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 2, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 4,5 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
  - g) Nei boschi cedui nei tre anni successivi all'utilizzazione del turno e comunque fino a che i polloni e/o il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 2, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 4,5 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
- 2) È inoltre vietato:

- a) Cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.
- b) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina.
- c) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- d) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
- e) Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate.
- f) Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
- g) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
- h) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali, di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
- i) Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione.
- j) La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni demaniali civici.

### **Art. 9**

#### **Sanzioni**

1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Dominio Collettivo, con atto separato, adottato dal Consiglio di Amministrazione, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per:

- a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione
- b) Abusiva immissione del bestiame
- c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio
- d) Mancata comunicazione nei termini previsti della data di monticazione del bestiame
- e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.

2) L'Ente gestore, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

3) La violazione -anche cumulativa- reiterata per almeno tre volte, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera del Consiglio di Amministrazione ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

### **Art. 10**

#### **Controlli**

1) La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dai Carabinieri Forestali, nonché dalle altre forze di Polizia Giudiziaria.

2) Qualora gli organi di controllo avessero necessità di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente e successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

### **Art. 11**

#### **Disposizioni finali**

- 1) Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti dell'ente.
- 2) Copia del presente Regolamento è trasmessa al Comando dei Carabinieri Forestali di Sant'Oreste competente per territorio e al Comando Stazione Carabinieri di Capena e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Capena.

#### **Art. 12**

##### **Normativa di riferimento**

- 1) Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche dalle norme del R.D. n. 3267 del 1923, della legge n. 1766/1927 sull'ordinamento degli usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332 ancora vigenti, e della L.R. 25/1988 "norme in materia di usi civici" con le successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Si intendono altresì richiamate le norme in materia di Polizia Veterinaria - D.P.R. n.320 del 8/02/1954.
- 3) Si intendono richiamate le norme in materia di domini collettivi di cui alla l. 168/2017 e la normativa regionale relativa al pascolo e agli usi civici.

#### **Art. 13**

##### **Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli ed entra in vigore al momento dell'approvazione.